CAMERA DEI DEPUTATI N. 1151-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **AMORUSO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 agosto 1994 (v. stampato Senato n. 443)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(PREVITI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GNUTTI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(BERNINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 agosto 1994

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Comissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 1151 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 443), che viene allegata.

ALLEGATO

Gli importanti impegni assunti dall'ex Unione Sovietica e successivamente dalla Federazione russa nel campo del disarmo nucleare sia nel quadro di accordi internazionali (Start, FNI) sia nell'ambito di decisioni unilaterali, ha coinciso con la dissoluzione del Patto di Varsavia e dell'URSS e con una crisi economica che ha colpito tutti gli Stati che le sono succeduti. Il rischio che tale crisi si ripercuotesse anche sulla possibilità per la Russia e gli altri successori nucleari dell'URSS (Ucraina, Bielorussia e Kazakhstan) di procedere al previsto costosissimo processo di smantellamento nucleare ha indotto i Paesi occidentali ad esaminare possibili forme di assistenza in tale settore. Pur avendo assunto tale assistenza carattere prevalentemente bilaterale, è stato avviato, in seno all'Alleanza Atlantica e successivamente tra i Paesi più industrializzati (G7), un processo consultivo mirante al coordinamento in tale delicato settore.

È stata pertanto avviata, a partire dal 1992, una serie di programmi nazionali condotti dagli Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito e da ultimo anche Giappone, miranti a fornire aiuto all'area ex sovietica, ed in primo luogo alla Federazione russa, nello smantellamento delle armi nucleari.

Anche l'Italia ha ritenuto opportuno dare un segnale politico della propria disponibilità in tale settore ed ha chiesto ed ottenuto, allo stesso tempo, che il dialogo ed il coordinamento sorto al riguardo venisse sviluppato in contesti politici che fossero diversi da quello esclusivistico delle sole potenze militarmente nucleari.

All'impegno in campo politico ha corrisposto l'avvio di consultazioni sul piano operativo. I primi contatti vennero presi con la parte russa nel 1992, in occasione della visita a Mosca di una delegazione italiana, nel corso della quale vennero poste le basi della collaborazione italo-russa, definendo anche a grandi linee i settori del nostro possibile intervento.

Nella scelta del tipo di assistenza sul quale focalizzare la nostra attenzione, si è tenuto conto delle esigenze russe nonché delle nostre capacità in un settore che è delicatissimo e tecnologicamente qualificante. Su questa base, e tenuto conto delle richieste avanzate da parte russa, si è ritenuto di impiegare il nostro contributo nei settori del monitoraggio radioprotezionistico dell'ambiente e delle popolazioni; sono state inoltre poste le basi per un eventuale nostro intervento, qualora se ne verificasse la possibilità nei limiti delle disponibilità, nel settore delle apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni.

Per la realizzazione pratica dell'assistenza italiana si è proceduto ad una serie di riunioni interne all'Amministrazione italiana, cui hanno preso parte in particolare esperti del Ministero della difesa e funzionari dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). L'ENEA si è rivelato essere l'Ente più idoneo a realizzare, con l'apporto del Ministero della difesa, il programma di assistenza e di

garantire, per il tramite del Ministero degli affari esteri, i necessari raccordi tecnici con la controparte russa.

Nel corso della visita in Italia di una delegazione russa composta di diplomatici e di tecnici, alla fine del mese di giugno 1993, sono state mostrate alla parte russa le apparecchiature di cui dispone l'Italia, mediante visite presso il Centro ricerche esperienza e studi per le applicazioni militari (CRESAM) di Pisa del Ministero della difesa ed ai laboratori dell'ENEA di Casaccia (Roma) e di Saluggia (Torino).

Al termine di tale visita e sulla base dei dati acquisiti è stato possibile negoziare l'Accordo che viene ora sottoposto alla ratifica e che prevede che l'Italia fornirà, nei limiti di una somma globale di 10 miliardi di lire, assistenza alla Russia nei settori precedentemente indicati.

Oltre a definire i settori di assistenza, l'Accordo stabilisce le modalità di attuazione confermando in particolare che spetterà all'ENEA la realizzazione del programma di assistenza. L'Accordo disciplina le procedure da seguire, il trattamento dei nostri tecnici, le esenzioni doganali per le apparecchiature fornite, la possibilità di verificarne l'impiego nonché l'esenzione da responsabilità per danni.

Sono stati necessari vari mesi alla Federazione russa (dal giugno al dicembre 1993) per completare il proprio *iter* di approvazione interna: ciò ha permesso la firma dell'Accordo il giorno 1° dicembre 1993, da parte dei Ministri degli affari esteri Andreatta e Kozyrev, a Roma, ai margini della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

L'Accordo prevede che l'assistenza italiana venga erogata nell'arco di tre anni, 1993-1995; tuttavia, alla luce dei tempi che sono stati necessari alla controparte russa per raggiungere la firma, e viste le esigenze di ratifica dell'Accordo da parte italiana, esso non potrà ormai che esser realizzato nel corso del biennio 1994-1995.

Nelle more della ratifica occorrerà predisporre una Convenzione tra il Ministero degli affari esteri e l'ENEA che regoli i rapporti tra i due Enti quanto alla realizzazione operativa dell'Accordo e che tuteli gli interessi dell'Amministrazione nello svolgimento dei progetti.

L'Accordo costituisce una componente importante degli sviluppi dei rapporti tra Russia e Italia: il clima nel quale esso è stato negoziato è sempre stato improntato alla massima cordialità. La collaborazione investe settori delicati e tecnologicamente avanzati e mira a promuovere forme sempre più avanzate di disarmo nucleare. Una ratifica quanto più rapida possibile da parte del Parlamento italiano costituirebbe non solo un gesto di amicizia e di collaborazione nei confronti della Federazione russa, ma costituirebbe anche un passo significativo per il rafforzamento della pace internazionale.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.	*Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1151A
Lire 500